LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1885

molti inconvenienti sempre verificatisi negli appalti passati, giacchè effettivamente i titoli su cui attualmente si giudica della moralità e dell'abilità dei concorrenti all'asta non sono poi tali da accertarne in modo sicuro quello che dovrebbero attestare.

Infatti si domanda come titolo un certificato rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo; e non c'è poi gran difficoltà ad ottenere un simile certificato. Poi si domanda un attestato di un ingegnere, che dichiari come quell'appaltatore ha già eseguite molte opere. E, domando io, qual'è l'ingegnere che nega di rilasciare un certificato di questo genere?

In quanto alla moralità, mi si permetta ancora di dire che effettivamente i risultati del passato non furono poi così confortanti da doverci consigliare a mantenere le norme finora seguite, giacchè è a me noto che, dopo le leggi del 1881 e del 1882 per la costruzione delle ferrovie complementari, sono molti gli appalti stati conchiusi con impresari di tanta moralità che, non ancora incominciati i lavori, intentarono liti al Governo.

Questa è la moralità, che ha saputo accertare il Governo nei contratti, che si fanno già da alcuni anni; e che mi persuade come una disposizione, la quale non sia conforme a quella finora seguita, possa condurre a buoni, anzichè a cattivi risultati.

Per queste ragioni io ritengo che l'emendamento proposto dalla Commissione, in quanto si riferisce ai contratti a prezzo fatto, sia da accettarsi, e che non si debba ammettere la soppressione dell'articolo 83; giacchè, per le ragioni da me addotte contro l'onorevole Roux, è necessario che l'articolo ei sia, affinchè i concessionari non siano colpiti dal disposto della legge dei lavori pubblici, che potrebbe impedire loro di sub-appaltare i lavori a prezzo fatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

Simeoni. Dopo le parole degli autorevoli oratori, che mi hanno preceduto, nessuno penserà certamente ch'io voglia fare un discorso; io intendo solamente di domandare alcuni schiarimenti intorno ad alcune delle modificazioni proposte all'articolo 83, che io reputo essenzialissime.

È inutile che io dica come mi associ intieramente alle osservazioni dell'onorevole Baccarini ed a quelle dell'onorevole Cairoli. Ma farò per conto mio un'aggiunta che racchiude una domanda.

Per l'articolo 85 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato è stabilito, che sono

esclusi dal fare offerte per tutti i contratti le persone, che, nell'eseguire altre imprese, si sieno rese colpevoli di negligenza, o di mala fede, tanto verso il Governo, quanto verso i privati. E questa, che è garanzia dello Stato, è nel tempo stesso un freno che lo Stato dà a sè medesimo nella concessione di opere, funzioni, esecuzione di lavori, a persone, le quali abbiano precedentemente avuto per sè le circostanze, di cui si parla in quell'articolo 85. E lo Stato ha ancora maggiori garanzie dall'articolo 113 del regolamento sulla contabilità dello Stato, il quale prescrive, che gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulati si intenderanno soggetti, per quanto riguarda lo Stato, e nel suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione; e non sono quindi eseguibili, se non dopo di essere stati approvati con decreto del Ministero da registrarsi alla Corte dei conti.

Dunque lo Stato ha nel tempo stesso il diritto ed il dovere di non fare concessioni di appalti di lavori a persone le quali precedentemente si sieno rese colpevoli di negligenza, o di mala fede nell'esecuzione di altri contratti verso il Governo o verso privati; e può sospendere aggiudicazioni già seguite.

Io comprendo perfettamente ciò che l'onorevole Curioni accennava alla Camera, cioè la disposizione dell'articolo 39 della legge sulle opere pubpliche, il quale mentre vieta i sub appalti stabilisce che questi non possano seguire senza l'approvazione dell'autorità competente, e per essa si intenda l'approvazione del Governo.

Dunque il diritto positivo è quello che i subappalti siano ammissibili, quando l'autorità del Governo li dichiari tali.

Ebbene, questa sanzione della legge vigente dei lavori pubblici trova la sua ragione di essere, e la sua importanza, in quanto essa si riferisce specialmente a ciascuno dei lavori i quali si vanno a dare in sub-appalto separatamente. In tal modo lo Stato ha diritto di applicare caso per caso la disposizione dell'articolo 85 della legge sulla contabilità, e quindi vedendo che colui il quale si viene ad iscrivere all'appalto non ha per sè le garanzie di moralità e di buona fede di cui parla l'articolo 85 della legge sulla contabilità dello Stato, allora il Governo non concederà l'appalto.

La differenza notevolissima e rilevantissima che costituisce il nuovo diritto che si viene ad introdurre colla legge che stiamo discutendo è questa: che il Governo viene a dare ai concessionari la preventiva e generale facoltà di poter sub-appaltare i lavori; e si verrebbe così per